

REGIONE SICILIANA
Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Pesca

Interventi per l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle Isole Minori
(art.14 della legge regionale N° 15 del 5 novembre 2004)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Premessa

L'art.14 della L. R. 15 novembre 2004 autorizza l'Assessorato per la Cooperazione, il Commercio, l' Artigianato e la Pesca, a concedere contributi annuali a fondo perduto a carattere socio economico, in favore degli operatori del settore della pesca, nelle isole minori della Sicilia, al fine di determinare l'allineamento del prezzo del gasolio nelle isole minori rispetto a quello praticato nell'isola madre.

Tale beneficio non può, in ogni caso, essere sovracomprendivo rispetto alla maggiorazione del prezzo praticato in ragione dei maggiori oneri di trasporto.

2. SOGGETTI BENEFICIARI, RIPARTIZIONE CONTRIBUTI, AMMISSIBILITA'

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dei contributi sono gli armatori e/o proprietari, residenti nelle sotto elencate isole:

EGADI (Favignana, Marettimo, Levanzo);

EOLIE (Lipari, Salina, Panarea, Vulcano, Stromboli, Filicudi ed Alicudi);

PELAGIE (Lampedusa, Linosa e Lampione);

ISOLA DI PANTELLERIA;

ISOLA DI USTICA;

ed iscritti rispettivamente nei compartimenti marittimi di: Trapani, Milazzo, Porto Empedocle e Palermo, per i quali si prevede il pagamento compensativo individuale annuale, purchè dimostrino di svolgere attività di pesca e di essere armatori e/o proprietari dell'imbarcazione a far data dai 12 (dodici) mesi antecedenti l'istanza.

2.2 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Ai predetti armatori e/o proprietari delle imbarcazioni, le cui istanze saranno ritenute ammissibili, a seguito dell'istruttoria, verrà corrisposto un contributo compensativo per l'anno 2007, dell'incremento al prezzo del carburante derivante dal maggior costo di trasporto nelle isole minori, rispetto a quello praticato nell'isola madre, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria del capitolo di spesa N° 348108, di cui alla legge regionale 5 novembre 2004 N° 15 art.14, ed in osservanza al Regolamento CE N° 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo alla applicazione degli

articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE N° 1860/2004.

3. PROCEDURE

3.1 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'ammissione al beneficio di che trattasi, i richiedenti dovranno presentare all'Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca – Dipartimento Pesca – Servizio V° Gestione Finanziamenti Nazionali e Regionali, apposita istanza redatta secondo il modello "A" allegato al presente.

L'istanza, contenuta in busta chiusa, deve indicare all'esterno:

- i dati del mittente;
- la dicitura "istanza di partecipazione per la concessione del contributo caro gasolio nel settore della pesca nelle isole minori" e deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'istanza modello "A" deve essere completata in ogni sua parte, significando che nel contesto della stessa il richiedente deve dichiarare, nelle forme previste dall'autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Al fine di accelerare le procedure di istruttoria e di erogazione, l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- fotocopia di un valido documento di identità del richiedente;
- copia del codice fiscale;
- copia autenticata della licenza di pesca;
- copia autenticata del libretto carburante;
- documentazione fiscale intestata all'istante relativa all'anno 2007 a dimostrazione che lo stesso abbia sostenuto effettivamente le spese per l'acquisto del gasolio necessario allo svolgimento dell'attività di pesca.

L'istanza indirizzata a :

ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA – Dipartimento Regionale Pesca – Servizio V° Gestione finanziamenti Nazionali e Regionali – via degli Emiri, 45 -90100- Palermo, dovrà essere inoltrata, pena la decadenza dai benefici, entro e non oltre il 28 febbraio 2008; a tal fine farà fede la data di spedizione riportata dal timbro postale.

3.2 AMMISSIONE A CONTRIBUTO ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Le istanze di contributo verranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo e potranno essere ammesse a finanziamento nel medesimo ordine, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili nel capitolo di spesa pertinente per l'esercizio finanziario 2007.

L'elenco dei soggetti beneficiari sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà reso disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/cooperazione.

La concessione di contributi sarà comunicata ai beneficiari dall'Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, Dipartimento Pesca.

4. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione erogante adotta, mediante appositi meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie, affinché uno stesso operatore del settore non possa

beneficiare sia per il periodo di riferimento 2006-2008, che per il triennio precedente, di una somma superiore ai massimali previsti dal Regolamento CE N° 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE N°1860/2004 del 6 ottobre 2004.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari ad €. 100.000 (Centomila Euro).

6. NORME DI SALVAGUARDIA

La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente avviso presuppone l'accettazione da parte del soggetto richiedente di tutta la normativa di riferimento, che per chiarezza si richiama: Legge Regionale 5 novembre 2004 N° 15 art.14 - Regolamento CE N° 875/2007 del 24 luglio 2007 e Regolamento CE N° 1860 del 6 ottobre 2004.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è presente sul sito internet www.regione.sicilia.it/cooperazione.